



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**COMPETE AL CURATORE FALLIMENTARE IL PAGAMENTO
DELLE IMPOSTE SUI REDDITI DI PARTECIPAZIONE DEL
FALLITO**

- Sentenza del 12/05/2026, dep. 05/06/2026, n. 500/2026 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Liguria, Sez. 2

Composizione

- Pres. Piombo
- Rel. Morbelli

081 FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE
CONCORSUALI - 181 BENI NON COMPRESI - FALLIMENTO ED
ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER
IL FALLITO - BENI DEL FALLITO - BENI NON COMPRESI

Contribuente fallito – Redditi di partecipazione – Dichiarazione e pagamento
delle imposte – Competenza del curatore fallimentare – Sussistenza.

Massima

In tema di imposte sui redditi, i redditi di partecipazione imputati per trasparenza all'imprenditore fallito ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, non rientrando tra i beni e i diritti sottratti alla massa fallimentare dall'art. 46 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (ora artt. 142 e ss. del d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14), devono considerarsi acquisiti al fallimento; ne consegue che gli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte relative a tali redditi gravano sul curatore fallimentare, quale soggetto legittimato alla gestione del patrimonio fallimentare ai sensi degli artt. 43 e 88 l. fall., restando il fallito privo della disponibilità e dell'amministrazione dei relativi cespiti reddituali.

Rif. Normativi

- D.P.R. 22/12/1986, n. 917, art. 183
- D.P.R. 22/07/1998, n. 322, art. 5
- R.D. 16/3/1942, n. 267, art. 46
- D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, art. 142

Vedi

- Non risultano precedenti in termini

Anno pubb.

2026